

dopo. La differenza di trattamento, infatti, non ha carattere discriminatorio se ricorrono uno scopo legittimo e una ragionevole giustificazione.

FOCUS EVOLUZIONE DEL PRINCIPIO DEL "PRO RATA" ("IN BASE AL TEMPO")

Garanzia assoluta sul "maturato previdenziale"

Nella formulazione originaria della norma (art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335), il principio era inteso in modo rigido e cogente: **le modifiche eventualmente introdotte nel sistema di calcolo della pensione dovevano operare esclusivamente per il futuro, senza poter incidere in modo peggiorativo sulla posizione previdenziale già maturata.**

Garanzia attenuata

Con il disposto dell'art. 1, comma 763, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è intervenuta un'attenuazione per cui il principio del pro rata diviene **un parametro di ponderazione unitamente ai criteri della gradualità e della equità fra generazioni**, egualmente meritevoli di tutela.

La legge di stabilità 2014 (approvata con L. 147/2013), all'art. 1, comma 488 ha introdotto una norma interpretativa autentica (con riferimento all'articolo 1, comma 763, della legge n. 296/2006 sopra menzionata) individuando **nell'equilibrio finanziario di lungo termine** il criterio che giustifica l'applicazione attenuata del pro rata.

La Corte di Cassazione ha definitivamente precisato, in riferimento alla Cassa di previdenza dei Ragionieri, che per **le pensioni liquidate prima del 1° gennaio 2007** (e quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 296/06 che ha attenuato il pro rata), il parametro di riferimento è il pro rata nella versione rigida e stringente, mentre da tale data in poi è legittima l'applicazione attenuata del principio. ■

IN VIGORE DA NOVEMBRE 2015

NUOVO REGOLAMENTO DI DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Agevolare il pagamento ed evitare la stratificazione del debito.

di Paola Fassi
Dirigente Contributi

È stato approvato il nuovo **Regolamento di dilazione del pagamento dei contributi Enpav** deliberato dal Consiglio di Amministrazione ad ottobre 2014.

Le modifiche al sistema si sono rese necessarie a seguito delle variazioni già intervenute nel sistema

di pagamento ordinario.

Tutti gli iscritti hanno infatti la possibilità di chiedere, attraverso Enpav Online, la rateazione dei contributi minimi in 4 oppure 8 rate entro il 31 gennaio di ogni anno. Analoga possibilità è data per il versamento della contribuzione eccedente nel caso in cui la somma dovuta sia superiore ad un certo limite (per il 2016 pari ad € 3.715,87).

La dilazione di pagamento si rivolge pertanto a tutti gli iscritti che



hanno “accumulato” un debito superiore alla contribuzione minima ordinaria, considerando che questa ormai può essere rateizzata mediante un semplice click nella propria area riservata.

Il nuovo Regolamento, che entra in vigore dal 1° novembre, disciplina in modo sistematico e oggettivo i requisiti di accesso all'istituto, nonché il criterio di determinazione del numero delle rate.

L'obiettivo è quello di agevolare il pagamento, per evitare la stratificazione dei debiti contributivi e di mettere in atto le misure per il recupero dei crediti che prevedono, in extrema ratio, la cancellazione dall'Albo professionale.

Di seguito sono riepilogate le principali novità.

– **Debito contributivo minimo**

2016: Euro 4.695,00. Il debito deve essere interamente scaduto.

– **Funzione di calcolo per il numero delle rate.**

Il criterio di calcolo del numero delle rate considera l'ammontare, sia del debito sia del reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef dal richiedente. Debito / (1% x Reddito Irpef + Euro 300,00).

Esempio:

Debito da dilazionare: € 5.000

Reddito complessivo lordo dichiarato ai fini Irpef: € 40.000

Numero delle rate: $5000 / (1\% \times 40.000 + 300) = 5000 / 700 = 7$ rate bimestrali da € 714,29.

– **Variazione del tasso di interesse della dilazione**

Si passa dal tasso di interesse legale al tasso fisso del 4,5% annuo.

In un pagamento dilazionato si devono considerare il ritardo dell'incasso da parte dell'Ente, il costo di gestione amministrativa della pratica, il mancato investimento delle somme.

– **Eliminazione della facoltà di sospensione temporanea del versamento**

Tale facoltà, peraltro poco utilizzata, non annullava il credito ma posticipava semplicemente di qualche mese la data di versamento, con un inevitabile accavallamento dei successivi adempimenti contributivi.

Di seguito si schematizzano gli elementi essenziali della disciplina (il testo integrale è pubblicato sul sito dell'Enpav alla voce “Normativa”). ■

CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA DILAZIONE

- L'importo minimo del debito da dilazionare non deve essere inferiore al 30% del reddito convenzionale dell'anno della domanda.

Reddito convenzionale anno 2016 Euro 15.650,00

Debito contributivo minimo 2016: Euro 4.695,00

L'importo minimo del debito da dilazionare è ridotto al 15% del reddito convenzionale dell'anno della domanda per le seguenti categorie di soggetti:

- ✓ neo iscritti, per i primi 4 anni di iscrizione all'Ente
- ✓ pensionati
- ✓ iscritti di solidarietà
- ✓ cancellati dall'Ordine
- Reddito complessivo lordo non superiore a **15 volte** il debito da dilazionare
- Presentazione di tutti i Modelli 1
- Pagamento di tutti i bollettini M.Av. scaduti e non inseriti nel debito da dilazionare

LE RATE DI DILAZIONE

- Al massimo 30 rate bimestrali
- Importo minimo rata € 300,00
- Criterio di ripartizione: Debito da dilazionare/1% del reddito complessivo IRPEF + € 300,00
- Interessi di dilazione: 4,5%

RICORSI

La possibilità di ricorso è consentita esclusivamente per le seguenti causali:

- ✓ mancato accoglimento della domanda per insussistenza della condizione reddituale
- ✓ per l'aumento del numero delle rate concesse

Per l'accoglimento del ricorso e la revisione del numero delle rate, viene esaminata la situazione reddituale del ricorrente, in relazione al reddito Isee relativo ai redditi dichiarati nell'anno precedente a quello della domanda di dilazione.